

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE CON RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

PREMESSA

L'art. 8, comma 4, lettera m), punto 2), del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. prevede che il soggetto proponente la Procedura Abilitativa Semplificata alleggi un programma di compensazioni territoriali a favore dell'Ente, in misura compresa tra l'1% e il 3% del valore economico della produzione attesa per l'intera vita utile dell'impianto, al netto dell'energia autoconsumata. Analogamente, l'art. 9, comma 10, lettera d), del medesimo decreto prevede, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, il riconoscimento al Comune di compensazioni territoriali ovvero ambientali in misura non inferiore all'1% e non superiore al 4% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Al fine di garantire criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati nella determinazione della misura compensativa, il presente regolamento individua parametri correlati sia alla potenza dell'impianto, quale elemento direttamente connesso alla dimensione dell'intervento e al conseguente consumo di suolo, sia alla natura e alla tipologia dell'area interessata, in ragione della diversa sensibilità ambientale, naturale e paesaggistica dei contesti territoriali coinvolti. A tal fine, il territorio è classificato in funzione del relativo grado di antropizzazione, attribuendo maggiore rilevanza agli ambiti caratterizzati da minore trasformazione urbanistica e da più elevati valori ambientali e paesaggistici, mentre la producibilità dell'impianto è determinata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto proponente, purché coerenti con i valori medi rilevabili per impianti analoghi realizzati nel territorio della Regione Marche e del Centro Italia. La misura della compensazione territoriale è pertanto determinata attraverso criteri che tengono conto congiuntamente della potenza dell'impianto e della sensibilità territoriale dell'area interessata, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente, applicando anche ai procedimenti di Autorizzazione Unica i medesimi principi e criteri definiti per la Procedura Abilitativa Semplificata. In considerazione della significativa incidenza che gli interventi individuati nell'Allegato C al D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. possono determinare sul contesto locale sotto il profilo paesaggistico, infrastrutturale e ambientale, il regolamento demanda tuttavia alla Giunta Comunale la definizione, caso per caso, di eventuali ulteriori criteri applicativi per la determinazione della relativa percentuale di compensazione territoriale. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di attuazione del programma di compensazione territoriale, prevedendo la possibilità, previo accordo con il soggetto proponente, di procedere alla monetizzazione della compensazione dovuta ovvero alla realizzazione di interventi compensativi di valore economico equivalente, anche mediante un unico intervento unitario, al fine di garantire una maggiore efficacia delle azioni di riequilibrio, riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale.

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Le disposizioni, i presupposti, i criteri e le motivazioni riportati nelle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Costituiscono altresì parte integrante del medesimo gli indirizzi, i criteri applicativi e gli ulteriori contenuti definiti con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento;

2. Il presente regolamento viene redatto al fine di coniugare la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con le ricadute positive per la comunità ospitante, nell'interesse delle future generazioni e nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i..

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti da fonti rinnovabili individuati negli allegati B "Procedura abilitativa semplificata" e C "Autorizzazione unica" del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i., realizzati nel territorio del Comune di San Lorenzo in Campo così come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
2. Il presente regolamento non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati prevalentemente all'autoconsumo, anche qualora una parte dell'energia prodotta, non immediatamente utilizzata per i consumi dell'utenza asservita all'impianto, sia occasionalmente immessa in rete o ceduta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, purché l'energia destinata all'autoconsumo costituisca la finalità prevalente dell'impianto e la cessione o l'immissione in rete dell'energia eccedentaria abbia carattere meramente residuale e non costituisca la finalità principale dell'intervento;
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano destinati all'autoconsumo gli impianti FER funzionalmente asserviti a edifici, unità immobiliari, attività produttive o altre utenze nella disponibilità del soggetto titolare dell'impianto, la cui produzione energetica sia destinata in via prevalente e diretta alla copertura dei fabbisogni delle utenze medesime. L'eventuale energia eccedentaria rispetto ai consumi dell'utenza asservita può essere immessa in rete o ceduta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, purché tale immissione o cessione abbia carattere meramente occasionale, residuale e non programmato, sia conseguenza dell'andamento variabile della produzione e dei consumi e non risulti riconducibile a una specifica e prevalente finalità di produzione di energia destinata alla vendita o alla cessione a terzi;
4. L'esclusione prevista dai commi precedenti non opera qualora, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, alla sua configurazione, alla potenza installata, alle modalità di esercizio, alla destinazione dell'energia prodotta o agli elementi risultanti dalla documentazione progettuale e amministrativa, emerga che l'impianto sia stato realizzato o venga esercito, anche solo in parte sostanziale, con la finalità di produrre energia destinata all'immissione sistematica in rete, alla vendita o alla cessione a terzi, ovvero qualora l'autoconsumo risulti meramente marginale rispetto alla produzione complessiva. In tali casi, l'impianto è assoggettato alle disposizioni del presente regolamento secondo i criteri applicabili alla relativa tipologia di intervento.

Articolo 4 Aree idonee e zone di accelerazione per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili

1. Le aree idonee sono esclusivamente quelle individuate "ope legis" dall'art. 11-bis del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. nonché quelle eventualmente individuate con legge regionale in attuazione del comma 3 dell'art. 11-bis del medesimo decreto;
2. Le zone di accelerazione sono quelle individuate nel piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri redatto dalla regione ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i..

Articolo 5 Indirizzi generali tecnico amministrativi

1. La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure:
 - a) La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;
 - b) Saranno impartite prescrizioni specifiche caso per caso in merito alla necessità di schermature vegetali, oltre quelle dovute per legge, per un migliore impatto visivo;
 - c) Non dovranno essere eseguiti scavi e sbancamenti che alterano il profilo naturale del terreno salvo piccoli spazi per area di sedime delle cabine;
 - d) Dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell'esercizio dell'impianto, a qualsiasi causa imputabile;
 - e) La distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal D.Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. nonché da quanto prescritto dal Regolamento edilizio comunale, dagli strumenti urbanistici comunali e dalla L.R. n. 13/1990 "Norme edilizie per il territorio agricolo";
 - f) La distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dai confini dovranno rispettare quanto prescritto dal Regolamento edilizio comunale, dagli strumenti urbanistici comunali, dalla L.R. n. 13/1990 "Norme edilizie per il territorio agricolo" e del codice civile;
 - g) Prevedere l'adozione di idonei sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche e delle necessarie misure compensative finalizzate a garantire il principio di invarianza idraulica e a mitigare gli effetti derivanti dall'incremento delle superfici impermeabilizzate, al fine di limitare il rischio idraulico e gli effetti erosivi sui reticoli di drenaggio esistenti;
 - h) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del regolamento edilizio comunale, degli strumenti urbanistici comunali e della normativa vigente in materia;
2. Le infrastrutture (cabine elettriche, cabine tecniche, recinzioni), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

Articolo 6 Procedure di minimizzazione per l'accesso

1. In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere si richiede quanto segue:
 - a) Il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve

- interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- b) Dovrà essere predisposto un sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - c) Al termine dei lavori il soggetto proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
 - d) Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati e dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Art. 7

Programma di compensazione territoriale

1. Al fine di assicurare misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale, alla mitigazione degli effetti negativi derivanti dai nuovi impianti, nonché a garantire ricadute positive per la comunità ospitante, il proponente dell'intervento deve proporre un programma di compensazione territoriale;
2. Il soggetto proponente gli interventi individuati nell'allegato B (PAS) del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i., indifferente dalla potenza dell'impianto, presenta un programma di compensazioni territoriali di valore economico pari alla percentuale prevista dal punto 2) della lettera m) del comma 4 dell'art. 8 del medesimo decreto, calcolata sul valore economico della produzione energetica attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata;
3. Il soggetto proponente gli interventi individuati nell'allegato C (Autorizzazione unica) del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. presenta un programma di compensazioni territoriali di valore economico pari alla percentuale prevista dalla lettera d) del comma 10 dell'art. 9 del medesimo decreto, calcolata sul valore economico della produzione energetica attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.

Art. 8

Criteri per l'applicazione della percentuale relativa alla compensazione territoriale

1. I criteri per l'applicazione della percentuale tengono conto della natura e della tipologia dell'area interessata nonché della potenza dell'impianto, in quanto tali parametri incidono direttamente sull'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento: il primo in relazione ai valori naturali, ambientali e paesaggistici dell'area, il secondo in relazione al consumo di suolo derivante dall'estensione della superficie occupata dall'impianto;
2. Nelle aree soggette integralmente o parzialmente a vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione degli interventi comporta una maggiore incidenza sui valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela, e che pertanto tali ambiti richiedano una più elevata misura compensativa a ristoro delle alterazioni indotte, si stabilisce di norma, indipendentemente dai criteri precedentemente definiti, si applichi la percentuale massima, fermo restando che, qualora dalle risultanze

dell'istruttoria tecnica e dalla documentazione progettuale prodotta dal proponente emerga che le caratteristiche localizzative e progettuali dell'intervento, nonché le opere di mitigazione previste, garantiscano un'effettiva riduzione dell'incidenza sui valori ambientali e paesaggistici tutelati, l'Amministrazione possa procedere alla determinazione della misura compensativa secondo i criteri ordinari;

3. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui all'art. 9 "autorizzazione unica" del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. si applicano, in via generale, i medesimi principi e criteri indicati al comma 1. Tuttavia, considerata la significativa incidenza che gli interventi individuati nell'Allegato C del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i. possono determinare sul contesto locale sotto il profilo paesaggistico, infrastrutturale e ambientale, si demanda con deliberazione della Giunta Comunale la definizione, caso per caso, di ulteriori criteri applicativi per la determinazione della relativa percentuale di compensazione territoriale;
4. Di applicare i criteri di cui al comma 1 agli interventi, per quanto compatibili ed equiparabili, riconducibili alle tipologie individuate negli Allegati B e C al D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i., demandando alla Giunta Comunale la definizione, con apposita deliberazione, delle modalità applicative dei criteri stabiliti dal presente regolamento e la determinazione della percentuale di compensazione territoriale, nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e dei parametri approvati dal Consiglio Comunale, tenendo conto della diversa incidenza che le differenti tipologie di impianti e le relative opere di connessione possono determinare sul contesto paesaggistico, ambientale e infrastrutturale, mediante effetti di natura puntuale, lineare o areale.

Art. 9

Criteri relativi alla natura e tipologia dell'area (Z)

1. Si individuano tre categorie di aree:
 - a) "antropizzata", caratterizzata dalla presenza di un elevato livello di trasformazione urbanistica o di compromissione ambientale, in tale classificazione è incentivato l'utilizzo di aree già degradate;
 - b) "semi antropizzata", caratterizzata da un livello di trasformazione urbanistica o compromissione ambientale attenuata;
 - c) "non antropizzata", caratterizzata dall'assenza di livelli di trasformazione urbanistica o compromissione ambientale (aree libere) e dalla presenza di un più elevato valore ecologico, naturale e paesaggistico;
2. Al fine di agevolare l'attribuzione delle suddette categorie alle aree interessate dagli interventi, si stabilisce che per aree "antropizzate" si intendono quelle classificate dal vigente P.R.G. nelle zone omogenee "D", per aree "semi antropizzate" quelle classificate nelle zone omogenee "B" e "C" e per aree "non antropizzate" quelle classificate nelle zone omogenee "E" e "F";
3. Si stabilisce, inoltre, che:
 - a) le zone omogenee "E2" sono equiparate alle zone omogenee "D";
 - b) per le installazioni su edifici, strutture, manufatti in zona omogenea "E" la categoria sia equiparata all'area di cui alla lettera b) del comma 1;
 - c) per le installazioni, solo se esplicitamente consentite dai piani particolareggiati e/o dai piani di recupero, su edifici, strutture, manufatti o collocate a terra ricadenti in zona omogenea "A", la categoria sia equiparata a quella relativa alle aree di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 10

Parametro di riferimento della produttività dell'impianto (P)

1. Di assumere quale parametro di riferimento della produttività dell'impianto espressa in MWh/anno, il valore dichiarato dal soggetto proponente nel progetto presentato, purché coerente con il range dei valori di producibilità rilevati per impianti analoghi nel Centro Italia, con riferimento alla Regione Marche, al fine di evitare sottostime della produzione energetica attesa. In tal caso si prende in considerazione il valore massimo del range, salvo dimostrazioni e giustificazioni aggiuntive che avvalorano quanto dichiarato dal soggetto proponente;
2. Al valore di producibilità di cui comma 1 è detratta esclusivamente la quota di energia destinata all'autoconsumo, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento;
3. Qualora l'impianto sia destinato prevalentemente alla produzione di energia per l'immissione in rete, la vendita o la cessione a terzi, la produzione energetica annua rilevante ai fini della compensazione è considerata per intero, senza detrazione dell'energia utilizzata per il funzionamento dell'impianto o per i relativi servizi ausiliari.

Art. 11

Determinazione della percentuale di compensazione (C)

1. La percentuale di compensazione territoriale (C) si determina in funzione della classe di potenza (P) e della classe di zona (Z). Attribuendo un peso del 30% alla classe di potenza e un peso del 70% alla classe di zona, in considerazione della maggiore rilevanza della sensibilità territoriale rispetto alla sola potenza dell'impianto. Il contributo della zona è inoltre modulato dalla potenza, mediante un coefficiente variabile compreso tra 0,6 e 1,0, così da incrementare progressivamente l'incidenza della localizzazione territoriale all'aumentare della potenza dell'impianto. Il valore risultante è espresso in percentuale ed è compreso tra 1% e 3%;
2. La percentuale in via ordinaria è ricavata dalla seguente formula:

$$C = 1 + 2 \left(0,3 \cdot \frac{P-1}{14} + 0,7 \cdot \frac{Z-1}{2} \cdot \left(0,6 + 0,4 \cdot \frac{P-1}{14} \right) \right)$$

3. La percentuale (%) può essere velocemente desunta per valori interi della potenza dalla seguente matrice:

Z\P	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1,00	1,04	1,09	1,13	1,17	1,21	1,26	1,30
2	1,42	1,48	1,55	1,61	1,67	1,73	1,80	1,86
3	1,84	1,92	2,01	2,09	2,17	2,25	2,34	2,42
Z\P	9	10	11	12	13	14	15	
1	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,56	1,60	
2	1,92	1,99	2,05	2,11	2,17	2,24	2,30	
3	2,50	2,59	2,67	2,75	2,83	2,92	3,00	

4. Per gli interventi che, in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, localizzative o funzionali, presentano una significativa incidenza sul contesto locale sotto il profilo paesaggistico, infrastrutturale e ambientale, possono essere individuati, con Deliberazione della Giunta Municipale, ulteriori modalità applicative dei criteri stabiliti dal presente regolamento e la determinazione della percentuale di compensazione territoriale, nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, tenendo eventualmente conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo;

5. Per gli interventi individuati nell'Allegato C del D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i., la percentuale di compensazione territoriale è determinata entro un limite non inferiore all'1% e non superiore al 4% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata, sulla base dei parametri e dei criteri applicativi definiti con Deliberazione della Giunta Municipale, tenendo eventualmente conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 12

Parametro di riferimento della vita utile dell'impianto (Anni)

1. Di assumere quale parametro di riferimento della vita utile dell'impianto il periodo di vita utile dichiarato dal soggetto proponente nel progetto presentato, purché coerente con la vita utile convenzionale desumibile dalla normativa e dalle fonti tecniche di settore, salvo dimostrazioni e giustificazioni aggiuntive che avvalorano quanto dichiarato dal soggetto proponente.

Art. 13

Parametro di riferimento del prezzo dell'energia (€/MWh)

1. Di assumere, quale prezzo di riferimento dell'energia elettrica il valore medio desumibile dalle principali fonti ufficiali e di mercato del settore energetico, al fine di garantire criteri di attendibilità, prudenza e verificabilità del dato utilizzato.

Art. 14

Programma di compensazione territoriale

1. Il programma di compensazione territoriale, riferito all'intera durata della vita utile dell'impianto, deve essere presentato dal proponente in sede di procedimento finalizzato alla formazione del titolo abilitativo. La mancata produzione del programma di compensazione territoriale determina l'incompletezza della documentazione prescritta;
2. Il programma di compensazione territoriale è predisposto d'intesa tra il proponente e l'Amministrazione comunale, secondo gli indirizzi definiti da quest'ultima e nel rispetto del valore economico determinato ai sensi dei precedenti articoli;
3. Il programma di compensazione territoriale deve contenere un cronoprogramma attuativo degli interventi, con l'indicazione delle tempistiche relative alla presentazione della documentazione progettuale, all'avvio delle procedure autorizzative eventualmente necessarie, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché di ogni ulteriore adempimento funzionale alla completa attuazione delle misure compensative previste. Il cronoprogramma potrà essere aggiornato e rimodulato in funzione dello stato di avanzamento degli interventi e delle singole annualità previste dal programma di compensazione territoriale;
4. Nel corso di ciascun anno, il proponente deve realizzare gli interventi e le opere previsti dal programma di compensazione territoriale relativi all'annualità di riferimento, salvo diversa disciplina o proroghe previste dalla convenzione;
5. La mancata realizzazione delle opere o degli interventi di compensazione entro i termini stabiliti costituisce inadempimento sostanziale alle prescrizioni del titolo abilitativo e della convenzione, con facoltà per l'Amministrazione comunale di escutere le garanzie prestate, disporre l'esecuzione in danno e adottare gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente;

6. Qualora l'importo dell'intervento realizzato nell'anno risulti inferiore all'importo previsto per il medesimo anno, la differenza è imputata all'importo dell'intervento previsto per l'annualità successiva. Nell'ultima annualità, l'eventuale differenza residua è corrisposta all'Amministrazione comunale, che la destina alle medesime finalità previste dal presente regolamento;
7. Qualora l'importo dell'intervento realizzato nell'anno risulti superiore all'importo previsto per il medesimo anno, la differenza è scomputata dall'importo dell'intervento previsto per l'annualità successiva. Nell'ultima annualità, l'eventuale eccedenza sostenuta dal proponente non dà luogo ad alcun rimborso, conguaglio o altro riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione comunale;
8. Le opere e gli interventi previsti dal programma di compensazione devono essere garantiti mediante apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al valore economico complessivamente determinato e con durata corrispondente all'intera vita utile dell'impianto. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa deve essere presentata contestualmente alla stipula della convenzione. La fideiussione deve contenere:
 - a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile.
 - c) operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, senza specifico obbligo di motivazione.
 - d) il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Amministrazione comunale garantita e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario.
 - e) la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1, art. 1957, codice civile.
 - f) la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito;
 - g) L'importo a garanzia dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni;
 - h) L'intervento realizzato è assistito da una garanzia di buon funzionamento della durata di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di accettazione e presa in carico delle opere da parte del Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 15

Attuazione del programma di compensazione territoriale

1. Sono a carico del proponente la progettazione delle opere, la richiesta o presentazione del titolo abilitativo, la direzione dei lavori, l'affidamento dei lavori, l'esecuzione dei lavori, il collaudo degli stessi e ogni altro onere o formalità derivante o necessaria per completare l'opera a regola d'arte;
2. Tutte le fasi della realizzazione delle opere sono soggetto al regime ordinario previsto dal D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., dalle Leggi Regionali e dalle norme settoriali ove applicabili;
3. La documentazione prevista dalle norme urbanistiche ed edilizie è integrata dal computo metrico estimativo e dal quadro economico nonché, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'Allegato I.7 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto espressamente specificato nella convenzione;
4. Per quanto riguarda le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il proponente agisce in qualità di committente ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto;
5. Il proponente è responsabile in ogni fase dei lavori verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi fino alla presa in carico delle opere da parte dell'Ente;

6. L'Amministrazione comunale può effettuare il monitoraggio in corso d'opera dei lavori al fine di verificare la corretta esecuzione degli stessi e accertare tempestivamente eventuali difformità o criticità emerse durante l'esecuzione;
7. Ultimati i lavori il D.L. presenta in base alla tipologia di intervento il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo ove richiesto, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., nonché, ove necessario, la documentazione prevista dall'Allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., secondo quanto espressamente specificato nella convenzione;
8. Perfezionati tutti gli adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica provvede alla redazione del verbale di accettazione e presa in carico delle opere. Dalla data del verbale decorrono l'assunzione della proprietà e degli oneri di manutenzione e gestione in capo all'Amministrazione comunale, salvo i casi in cui il trasferimento della proprietà richieda atto notarile registrato e trascritto; in tali casi, gli effetti decorrono dalla data di stipula dell'atto medesimo.

Art. 16

Attuazione anticipata del programma di compensazione territoriale

1. In alternativa agli interventi programmati per singole annualità, il programma di compensazione territoriale può essere attuato mediante la realizzazione di un intervento unitario;
2. L'avvio delle procedure amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento deve avvenire, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori dell'impianto, salvo diversa disciplina prevista nello schema di convenzione;
3. Alla realizzazione dell'intervento si applicano, per quanto compatibili, le modalità e le condizioni previste dagli artt. 14 e 15, fatto salvo quanto ulteriormente disciplinato dalla convenzione;
4. L'importo dell'intervento è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, commi 1 e 2.

Art. 17

Monetizzazione del programma di compensazione territoriale

1. In alternativa all'attuazione del programma di compensazione territoriale in forma diretta, e previo accordo con il soggetto proponente l'intervento, può essere ammessa la monetizzazione della compensazione dovuta, con conseguente trasformazione dell'obbligazione in equivalente economico, tramite attualizzazione finanziaria del valore determinato;
2. Il tasso di riferimento deve essere determinato in coerenza con i parametri finanziari di matrice europea e con il costo opportunità del capitale pubblico, assumendo quale intervallo di riferimento quello compreso tra il tasso ufficiale della Banca Centrale Europea e i rendimenti medi dei titoli di Stato a medio-lungo termine, in quanto indicatori oggettivi e rappresentativi delle condizioni macroeconomiche e del costo del denaro nel sistema economico;
3. Nella convenzione deve essere specificata la destinazione del "contributo compensativo", il cui impiego dovrà essere finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a interventi di miglioramento ambientale, misure di mitigazione paesaggistica, interventi di efficientamento energetico, opere infrastrutturali di rilevanza locale, contributi destinati ai servizi collettivi, interventi di riqualificazione territoriale o ambientale e ulteriori opere o interventi assimilabili finalizzati al riequilibrio territoriale;
4. Il "contributo compensativo" dovrà essere corrisposta al Comune, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo diversa disciplina prevista nello schema di convenzione. Il

mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute entro i termini convenuti costituisce inadempimento sostanziale alle prescrizioni del titolo autorizzativo e della convenzione e comporta l'applicazione degli interessi legali, l'avvio delle procedure di recupero coattivo ai sensi della normativa vigente, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs n. 190/2024 e s.m.i.

Art. 18

Schema di convenzione e convenzione definitiva

1. Nel corso del procedimento autorizzativo dell'impianto, l'Amministrazione comunale e il soggetto proponente definiscono congiuntamente lo schema di convenzione relativo al programma di compensazione territoriale, nel rispetto dello schema di convenzione tipo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, delle specificità delle opere previste nel programma stesso e delle eventuali modalità alternative di attuazione del programma previste dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento;
2. Qualora le specificità dell'intervento, delle opere previste nel programma di compensazione territoriale ovvero sopravvenute disposizioni normative rendano necessario introdurre modifiche, integrazioni o deroghe rispetto allo schema di convenzione tipo, le stesse sono approvate con Deliberazione della Giunta Municipale e recepite nello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti, che dovrà risultare conforme alla medesima deliberazione. Il programma di compensazione territoriale può altresì essere attuato mediante le forme previste dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento, secondo le modalità e le condizioni negli stessi stabilite;
3. La convenzione da sottoscrivere tra le parti è redatta in conformità allo schema così definito e ne recepisce integralmente i contenuti;
4. Lo schema di convenzione deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente prima dell'efficacia del titolo abilitativo, quale atto di impegno vincolante nei confronti dell'Amministrazione comunale alla successiva sottoscrizione della convenzione definitiva;
5. Prima dell'inizio dei lavori deve essere redatta e sottoscritta la convenzione tra il proponente e l'Amministrazione comunale, previa approvazione della stessa con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 19

Disposizioni finali transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle Procedure Abilitative Semplificate (PAS) e alle istanze di Autorizzazione Unica (AU) presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore;
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento possono essere adeguate agli eventuali aggiornamenti normativi sopravvenuti con Deliberazione della Giunta Municipale o con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, nei limiti delle finalità e degli indirizzi contenuti nella deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Art 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.